**DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5**

**Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (22G00014)** [**(GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022)**](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/02/04/29/sg/pdf)

**note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/2022**

Art. 3

Coordinamento con le regole di altri Paesi

per la circolazione in sicurezza in Italia

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso

di un certificato rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie

estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS

-Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in

Italia, nel caso in cui siano trascorsi piu' di sei mesi dal

completamento del ciclo vaccinale primario anti-SARS-Cov-2 o

dall'avvenuta guarigione da COVID-19, e' consentito l'accesso ai

servizi e alle attivita' per i quali sul territorio nazionale

sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi

COVID-19 da vaccinazione o guarigione di cui al comma 2 , lettere a),

b) e c-bis), c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di test

antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus

SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validita' di

quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue

ore se molecolare. L'effettuazione del test di cui al primo periodo

non e' obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al

completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni

con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in

Italia, l'accesso ai servizi e alle attivita' di cui al primo periodo

e' consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico

rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al

comma 2, lettera c), avente validita' di quarantotto ore

dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se

molecolare.

9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di

cui al comma 9-bis, sono tenuti a verificare che l'accesso ai

predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni

di cui al medesimo comma 9-bis. Le verifiche delle certificazioni

verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalita' indicate dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi

del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi

di adeguamento necessari a consentire le verifiche.»;

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «8-ter» sono

inserite le seguenti: «, 9, commi 9-bis e 9-ter,»;

2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole «due violazioni

delle disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 9-ter

dell'articolo 9 e».